

Regione Lazio

DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 luglio 2015, n. G08203

L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15 - Sistema cultura Lazio - Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale D.G.R. 280/2015 - Avviso Pubblico per il sostegno a Rassegne e Festival di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio.

OGGETTO: L.R. 29 Dicembre 2014, n.15 – Sistema cultura Lazio - Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale D.G.R. 280/2015 – Avviso Pubblico per il sostegno a Rassegne e Festival di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA
E POLITICHE GIOVANILI**

SU PROPOSTA	del Dirigente dell'Area Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali;
VISTO	lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA	la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO	il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA	la legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
VISTA	la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 concernente "Legge di stabilità regionale 2015";
VISTA	la legge regionale 30 dicembre 2014 , n. 18 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017";
VISTA	la Deliberazione 30 dicembre 2014, n. 943 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa".
VISTA	la D.G.R. n.88 del 02/05/2013 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore regionale della Direzione " Cultura, Sport e Politiche Giovanili", ora Direzione regionale "Cultura e Politiche giovanili;
VISTA	la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale"
VISTA	la D.G.R. 16 Giugno 2015 n. 280 concernente: "l.r. 29 dicembre 2014, n.15 Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale. Art.21 - Approvazione del piano operativo annuale degli interventi annualità 2015.".....all'interno della quale tra gli interventi da realizzare nell'esercizio 2015 è prevista la pubblicazione di un Avviso destinato ad attività di Rassegne e Festival, fissando criteri relativi a: • Beneficiari • Priorità e tempi di realizzazione • Modalità e criteri di concessione dei contributi • Risorse finanziarie necessarie

RITENUTO

pertanto necessario di dover procedere all'approvazione di un avviso pubblico per il sostegno a Rassegne e Festival di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, così come definito nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

- di approvare, in attuazione della l.r. 29 dicembre 2014 n.15 nonché della D.G.R. 280/2015, un avviso pubblico per il sostegno a Rassegne e Festival di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio così come definito nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Miriam Cipriani

Allegato A

REGIONE LAZIO

Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili

Avviso Pubblico per il sostegno a Rassegne e Festival di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio

Art. 1 Normativa e contesto di riferimento

La Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 15/2014 art. 3, comma 2 lettera h), intende sostenere, utilizzando le risorse assegnate con la D.G.R. n. 280 del 16.06.2015, Rassegne e Festival di spettacolo dal vivo che rivestano un particolare ruolo per la politica culturale della regione tra quelle fortemente radicate sul territorio con una ricorrenza di minimo tre anni.

Il sostegno regionale ai suddetti interventi è concesso ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990.

Art. 2 Obiettivi e finalità

Le attività di cui all'art. 1 devono riguardare le seguenti finalità:

- Rassegne e Festival di teatro, musica e danza, costituiti da pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, rivolti a favorire:
 - l'innalzamento del livello artistico dell'offerta di spettacolo;
 - la formazione di nuovo pubblico;
 - l'incontro con i nuovi linguaggi dello spettacolo e la multidisciplinarietà;
 - la promozione attraverso lo spettacolo delle eccellenze artistiche, archeologiche, storiche, ambientali e paesistiche del territorio;

Art. 3 Soggetti beneficiari dei contributi

Possono presentare domanda di contributo associazioni, costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, fondazioni e cooperative, che svolgono attività nel campo dello spettacolo e della promozione culturale, che non svolgono attività partitiche oppure realizzano iniziative politiche. Sono esclusi dal presente bando enti ed organismi finanziati direttamente dal Bilancio della Regione Lazio e le imprese in difficoltà ai sensi del **Regolamento 651/2014/UE**.

Art. 4 Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili a contributo devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) **Iniziative esclusivamente di spettacolo dal vivo con ricorrenza di almeno tre anni consecutivi;**
- b) **Programmazione di minimo 12 spettacoli di teatro, musica e danza;**
- c) Capacità di rappresentare un ruolo di particolare rilievo per la politica culturale della regione per la qualità dei programmi realizzati, la loro diffusione, le caratteristiche artistiche ed organizzative, il coinvolgimento di artisti e personalità di livello nazionale ed internazionale;
- d) Radicamento sul territorio documentato anche dalla partecipazione di ampie fasce di pubblico;

- e) Capacità delle iniziative di sviluppare la conoscenza dei cittadini, riqualificando e valorizzando l'identità del territorio;
- f) Definizione ed attuazione di un adeguato programma di comunicazione con significative presenze sui media.

Saranno escluse le istanze riguardanti attività turistiche, religiose, le sagre e le iniziative delle pro-loco, anche se accompagnate da attività di spettacolo.

Art. 5 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell'allegato g) di cui all'art.7.:

- A. Spese generali, fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili, articolate in:
 - Affitto uffici;
 - Utenze;
 - Spese cancellerie e stampati,
 - Assicurazioni
- B. Stipendi personale dipendente, fino ad un massimo del 5% delle spese ammissibili;
- C. Costi di produzione, articolati in:
 - Compenso per direttore artistico e/o organizzativo (I compensi per la direzione artistica e/o organizzativa prestata dai soci o dal rappresentante legale, sono ammessi nella misura massima del 5% delle spese ammissibili);
 - Compensi per collaboratori;
 - Allestimento spazi;
 - Cachet artisti;
 - Spese SIAE
 - Noleggio attrezzature
 - Compensi per personale tecnico
 - Spese per ospitalità fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili
- D. Costi di pubblicità e comunicazione, fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili, articolati in:
 - Affissioni
 - Quotidiani e periodici
 - Radio e TV
 - Cataloghi, brochure, volantini, ecc.
 - Ufficio stampa
 - Altre forme di pubblicità

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul BURL.

Art. 6 Copertura economica

I contributi previsti dal presente Avviso trovano copertura complessiva per Euro 750.000 sul capitolo di bilancio G11913, così articolata:

€500.000,00 per l'esercizio finanziario 2015;

€250.000,00 per l'esercizio finanziario 2016.

Qualora disposizioni normative successive all'atto dell'assegnazione del contributo determinino una consistenza dei fondi inferiore a quella prevista, con atto del Direttore Regionale competente si provvederà alla riduzione percentuale dei contributi assegnati.

Art. 7 Contenuto della proposta progettuale

Ciascun soggetto interessato potrà presentare, pena la non ammissione, non più di una domanda, avvalendosi della procedura informatica di cui al presente articolo che contiene le seguenti sezioni:

- a) istanza;
- b) scheda anagrafica;
- c) descrizione dell'attività svolta e documentata negli ultimi tre anni (max 5400 battute spazi inclusi);
- d) dichiarazione attestante il numero degli spettatori partecipanti alle iniziative dell'annualità 2014;
- e) elenco rassegna stampa o altre presenze sui media relative all'annualità 2014;
- f) progetto artistico della Rassegna o Festival (max 5400 battute spazi inclusi) ;
- g) bilancio economico di previsione dettagliato per singole voci di spesa e di entrata derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti;
- h) piano di comunicazione delle attività dell'iniziativa.

Alla domanda compilata attraverso la descritta procedura informatica deve essere allegata la seguente documentazione:

- i) atto costitutivo nonché statuto aggiornato. Può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del rappresentante legale qualora tale documentazione fosse già agli atti di questa Amministrazione, **specificando la struttura della Regione Lazio** presso cui sono depositati;
- j) documentazione attestante l'attività svolta nelle annualità 2012-2014 su supporto cartaceo o informatico in formato pdf;
- k) fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante;
- l) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti o s'intenda richiedere contributi o agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture regionali;
- m) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art.2 par.1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE;
- n) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante che l'organismo che rappresenta è o non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- o) Comunicazione resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dei dati necessari ad un' eventuale richiesta di rilascio del D.U.R.C.

Gli allegati l) m) n) o) devono essere compilati utilizzando gli appositi moduli che saranno messi a disposizione sul sito della Regione Lazio **www.regione.lazio.it - argomento Cultura.**

Art. 8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali

La domanda di contributo deve essere compilata **obbligatoriamente** utilizzando la procedura *on line* messa a disposizione sul sito della Regione Lazio **www.regione.lazio.it (argomento Cultura)** ed essere inviata in forma cartacea entro e non oltre il termine perentorio di **30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente invito sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio con le modalità meglio descritte di seguito.

Devono essere inseriti tutti i dati richiesti all'interno delle sezioni della procedura informatica di cui ai punti a-h del presente articolo; una volta conclusa la compilazione *on line*, **che rimarrà disponibile sino alle ore 12.00 della data di scadenza del presente avviso**, il sistema permetterà la stampa dell'intera domanda.

La stessa, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, dovrà essere spedita, completa della documentazione di cui ai punti i)-n) del presente articolo, in un plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili- Area GR0703 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, oppure consegnata a mano al servizio Accettazione della Regione, allo stesso indirizzo, entro il termine di scadenza. I plichi dovranno riportare la dicitura: ***Avviso pubblico per il sostegno a Rassegne e Festival di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio.***

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando od oltre il termine sopra indicato sarà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Con atto del Direttore Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- presentate fuori termine;
- non presentate secondo le modalità di cui agli articoli 7 e 8;
- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 3;
- riguardanti interventi privi dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) dell'art.4;
- riguardanti attività turistiche, religiose, le sagre e le iniziative delle pro-loco, anche se accompagnate da attività di spettacolo.

Art. 10 Valutazione tecnica e criteri di valutazione

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione formata da un dirigente regionale della Direzione Regionale competente, da due esperti nel campo dello spettacolo dal vivo, e da un funzionario regionale con funzioni di segretario. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo fino a concorrenza della copertura economica di cui all'art. 6.

La commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di **trentacinque** punti così distribuiti:

- a) fino ad un massimo di tredici punti per la qualità culturale dell'iniziativa proposta ;
- b) fino ad un massimo di tre punti per il numero di spettacoli superiore a dodici;
- c) fino un massimo di quattro punti per il radicamento sul territorio documentato dal numero di anni di durata dell'iniziativa e dalla partecipazione del pubblico alle iniziative svolte;
- d) fino ad un massimo di due punti per le presenze sui media relative alle iniziative realizzate e per il piano di comunicazione;
- e) fino ad un massimo di quattro punti per gli artisti e le personalità di livello nazionale e internazionale coinvolti nel progetto artistico;
- f) fino ad un massimo di sei punti per la qualità e l'affidabilità del budget presentato;
- g) fino a un massimo di tre punti per progetti che prevedono la valorizzazione delle eccellenze artistiche, archeologiche, storiche, ambientali e paesistiche del Lazio.

Potranno essere ammesse a contributo, fermo quanto previsto dagli artt. 1 e 4, le iniziative che conseguono una valutazione **di almeno 25**.

Il contributo regionale non può essere superiore a **€ 50.000,00** , non può superare il 50% dei costi ammissibili attestati da idonea documentazione e non può in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Il Direttore della direzione regionale competente con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi assegnati, nonché l'assegnazione dei relativi contributi, nell'ambito degli stanziamenti previsti.

La graduatoria delle domande ammissibili sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile dal sito www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 11 Informazioni sul procedimento

La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Politiche Giovanili – Area Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Turchetti e-mail rturchetti@regione.lazio.it

Art. 12 Modalità di erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi avviene in due tranches:

- A) I° tranche: entro l'esercizio 2015, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti di credito o primarie compagnie assicurative facenti parte dell'IVASS ;
- B) II° tranche: a saldo nell'esercizio 2016 a seguito dello svolgimento della manifestazione e dietro presentazione di dettagliata relazione nonché del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari.

Art. 13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente bando.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il **30 aprile 2016**.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo, deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione. L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è concessa esclusivamente qualora:

- la variazione sia attribuibile a caso fortuito o forza maggiore, e comunque non imputabile al richiedente;
- la modifica non comporti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una significativa riduzione di qualità e/o rilevanza rispetto alle attività inizialmente previste;
- la variazione sia richiesta con adeguato preavviso rispetto alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della modifica.

Ogni modifica non autorizzata comporterà la non riconoscibilità dei relativi costi e, in caso di particolare rilevanza della modifica dell'iniziativa rispetto al progetto complessivo, la revoca integrale del contributo.

Art. 14 Modalità di rendicontazione

Il consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, **pena la revoca del contributo**, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - GR 07 03 - entro e non oltre il 30 giugno 2016.

I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, conformi e quietanzate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario.

Eventuali riduzioni del budget, non preventivamente autorizzate, superiori al 10 % rispetto a quello preventivato comportano una proporzionale riduzione del contributo.

In presenza di una variazione in diminuzione di oltre il 50% tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, l'Amministrazione procederà alla revoca integrale del contributo.

In sede di liquidazione saranno anche operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati, in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

Art. 15 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *“1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi...”*.

I beneficiari dei contributi sono inoltre tenuti a trasmettere tutte le informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici..

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

Art. 16 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione potrà procedere periodicamente nei confronti delle iniziative ad attività di monitoraggio e ad eventuali controlli a campione in loco, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione.

Art. 17 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 15/2014, e successive modificazioni.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

Responsabile del trattamento è il Direttore p.t. della Direzione cultura e Politiche Giovanili.

Art. 18 Regime di aiuto

Il contributo è concesso ai sensi dell'art. 53 del REG 651/2014/UE e delle ulteriori norme in esso contenute.

La liquidazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

A tal fine l'Amministrazione acquisisce dall'interessato, unitamente all'istanza di concessione del contributo, apposita autocertificazione in merito a quanto indicato al precedente capoverso.

L'interessato è tenuto a confermare tale autocertificazione all'atto della liquidazione del contributo.

Qualora l'interessato risulti oggetto di un ordine di recupero e non abbia rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, la Regione provvederà a fissare un termine perentorio per la regolarizzazione e quindi per la restituzione, comunque non superiore al termine previsto per la rendicontazione finale. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine comporta la revoca del contributo.